Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 settembre 1982, n. **646**.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI

Art. 1.

Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 416-*bis* - *Associazione di tipo mafioso.* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 378 del codice penale è inserito il seguente:

« Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 379 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale tra i numeri « 306 » e « 422 » è inserito il seguente: « 416-*bis* ».

Art. 5.

Nell'articolo 253 del codice di procedura penale dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

« 6) del delitto preveduto dall'articolo 416-*bis* del codice penale ».

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, può procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame ».

Art. 7.

Nel secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e associazione di tipo mafioso ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 513 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 513-*bis* - *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* — Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici ».

Art. 9.

All'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è aggiunto, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Il soggiorno obbligatorio è disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia ».

Art. 11.

Dopo l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7-*bis*. — Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato comune possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune stesso ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai 10 giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio ».

« Art. 7-*ter*. — La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune dove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'articolo 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati annonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori.

Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale ».

« Art. 2-*ter*. — Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ».

« Art. 2-*quater*. — Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, nè il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 3-*bis*. — Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ».

« Art. 3-*ter*. — I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-*ter* e 3-*bis*, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo

agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Art. 16.

Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-*bis* del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-*bis* del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-*ter* e 226-*quater*, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Art. 17.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« L'allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 18.

L'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 575, 605, 610, 611, 612, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 del codice penale sono aumentate e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.

In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ».

Art. 19.

L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Divenuti definitivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.

Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali è intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come sostituito dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 10-*bis*. — Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Copia del provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero del provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a cura della cancelleria del tribunale, è inviata al Ministero dell'interno che provvede a darne comunicazione agli organi ed enti legittimati al rilascio delle licenze o delle concessioni, ovvero legittimati all'effettuazione delle iscrizioni, per i provvedimenti conseguenti.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni o iscrizioni in violazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

« Art. 10-*ter*. — Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscri-

zioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* ».

« Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui all'articolo 10-*ter*, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione.

I provvedimenti previsti all'articolo precedente possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter* ».

« Art. 10-*quinquies*. — Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico che consenta la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione a persone, imprese o società sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso perché è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno ».

Art. 21.

Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione pecuniaria. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma, è competente il prefetto del luogo dove le opere devono essere eseguite. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 22.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.

Art. 23.

Dopo il numero 2) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dagli articoli 10 e 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 20 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte le parole: « o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; ».

Dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) emanazione di un provvedimento che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa ».

Le autorizzazioni di cui all'articolo 21 sono sempre subordinate alla condizione che l'affidatario del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Art. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'articolo 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'articolo 3-*ter* e dall'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI E TRIBUTARIE

Art. 25.

A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di residenza del soggetto, procede alla verifica della loro posizione fiscale anche ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari.

Le indagini di cui al primo comma sono disposte anche nei confronti dei soggetti elencati nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* e nel secondo comma dell'articolo 10-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza indicato al primo comma.

Per l'espletamento delle indagini gli ufficiali di polizia tributaria hanno i poteri previsti dal terzo comma dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché quelli attribuiti agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria dalla legge 30 aprile 1976, n. 159.

Art. 26.

Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 27.

Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 28.

La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile.

Art. 29.

Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

Art. 30.

Le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire; entro il 31 gennaio sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Art. 31.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 40 milioni.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Capo IV

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA

Art. 32.

E' istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 33.

La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 34.

L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 35.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — DARIDA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. **647**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filosofia della storia e teoria della conoscenza storica;

storia della filosofia e della cultura siciliana nell'età moderna;

geografia regionale.

Art. 2.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filosofia della storia e teoria della conoscenza storica;

storia della filosofia e della cultura siciliana nell'età moderna.

Art. 3.

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

virologia clinica;
patologia geriatrica;
endocrinologia geriatrica;
patologia medica sperimentale;
enzimologia clinica;
medicina applicata allo sport;
terapia pediatrica;
gastroenterologia pediatrica;
indagini diagnostiche in anestesiologia;
tecniche anestesiologiche in terapia antalgica;
patologia dell'apparato locomotore;
chirurgia proctologica;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali;
tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica;
scienza delle costituzioni;
terapia medica sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **648.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, concernente modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la rettorale n. 3656 del 17 marzo 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n. 920, sopra citato, dovute ad errori materiali;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, è rettificato come segue:

Articolo unico

Errata	Corrige
Art. 13 - Per l'ausilio... il centro audiovisivo e cinematografia...;	*Art. 13* - Per l'ausilio... il centro audiovisivi e cinematografia...;
Art. 19, secondo comma: Inoltre... (art. 20-27); ...;	*Art. 19, secondo comma*: Inoltre... (art. 20-28); ...;
Art. 29 - Gli insegnamenti... a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli 20-27...; - modelli e simulazioni dei sistemi;	*Art. 29* - Gli insegnamenti... a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli 20-28...; - modelli e simulazione dei sistemi;
Art. 40, primo comma: ... negli articoli 49-61.	*Art. 40, primo comma*: ...negli articoli 50-62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 265

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491)

Nel decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, riguardante « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1982, alla pagina 5447, all'ottavo comma delle premesse, dove è scritto: « Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. del *20* luglio 1982, », leggasi: « Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. del *19* luglio 1982, ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, con sede in Catanzaro;

Vista la delibera assunta, in data 28 aprile 1982, dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 5, 11, 13 e 16 dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, con sede in Catanzaro, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato «Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria» più brevemente denominato «Mediocredito regionale della Calabria».

Oltre alla promotrice, Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, possono far parte dell'istituto, aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione che siano stati autorizzati, per quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Lo Stato partecipa in virtù del disposto di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 414 del 31 luglio 1981 così come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n. 544 del 2 ottobre 1981.

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna è costituito:

dal conferimento dello Stato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito con modificazioni nella legge del 2 ottobre 1981, n. 544, originariamente pari a lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) e successivamente come risulta aumentato di anno in anno per effetto della attribuzione ad esso conferimento della quota di utili spettantigli in applicazione dell'art. 1 della medesima legge n. 544;

dai conferimenti degli altri enti partecipanti di cui al precedente art. 1, pari a L. 2.370.000.000 (duemiliarditrecentosettantamilioni).

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato — su richiesta del consiglio di amministrazione — entro dieci giorni dalla data dell'invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 11. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti dell'ente promotore e degli altri enti partecipanti a norma dei rispettivi statuti, nonché dal rappresentante dello Stato; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultano titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione di sua competenza;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria al giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni;

f) determinare il compenso ai sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nel penultimo comma dell'art. 1 nonché deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto di dodici membri, di cui uno in rappresentanza del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed undici da eleggersi dall'assemblea tra i quali uno appartenente al ceto industriale e uno a quello commerciale.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario, nel corso del quale scade il termine del mandato, e successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti i posti nel consiglio di amministrazione si applicheranno le seguenti norme:

se trattasi del rappresentante del Tesoro provvederà il Ministro del tesoro ad indicare il nuovo membro;

se trattasi di membri eletti dall'assemblea, il consiglio provvederà per il periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo della carica di consigliere e la più vicina adunanza ordinaria dell'assemblea, alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta, nei casi previsti e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Catanzaro, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio.

(4398)

DECRETO 27 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 1982 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 e 26 dello statuto del Mediocredito regionale delle Marche, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato «Mediocredito delle Marche», è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto e, in quanto questo non disponga, dalle norme delle leggi vigenti.

Ha sede legale in Ancona e durata illimitata.

Oltre alle casse di risparmio delle Marche, che lo hanno promosso ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445 ed al Tesoro dello Stato che partecipa ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, possono far parte dell'Istituto aziende, enti ed istituti esercenti il credtio ordinario aventi almeno uno sportello nella regione marchigiana, istituti di categoria delle aziende di credito, nonché enti di qualsiasi natura esercenti l'assicurazione, che siano stati autorizzati, in quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Art. 4. — L'Istituto può essere rappresentato localmente dalle casse di risparmio delle Marche e dalle altre aziende di credito partecipanti.

I rapporti fra l'Istituto, le casse di risparmio e le altre aziende di credito di cui al precedente comma, saranno disciplinati mediante apposite convenzioni.

Art. 5. — *(Omissis)*

b) con la emissione di obbligazioni in qualsiasi valuta e di buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, e certificati di deposito con l'osservanza della normativa vigente in materia;

c) con le anticipazioni effettuate dagli enti partecipanti con l'osservanza della normativa vigente in materia;

d) *(Omissis)*

e) con gli eventuali conferimenti statali.

(Omissis)

Art. 6. — *(Omissis)*

d) riporti ed anticipazioni su titoli di stato e obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) *(Omissis)*

f) *(Omissis)*

g) *(Omissis)*

h) *(Omissis)*

i) *(Omissis)*

l) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti.

L'Istituto, previa . . . può inoltre:

1) partecipare ad enti . . .

2) acquistare o costruire . . .

La durata massima delle singole . . .

E' inibito comunque . . .

Art. 11. — Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidene e del vice presidente, da scegliere fra i rappresentanti delle casse di risparmio fondatrici, nonché dei componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare i bilanci annuali;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura del rimborso spese, delle medaglie di presenza e delle diarie a favore dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni, stipulazioni od atti e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto. Ciascun amministratore varà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni od atti;

f) determinare la retribuzione dei sindaci effettivi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno;

l) deliberare a maggioranza di due terzi delle quote presenti sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti di cui all'art. 1.

Art. 16. — I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi comunque cessano dalla carica ove vengano a cessare le loro qualità di amministratori, sindaci o dirigenti degli enti che li hanno designati, ma continuano peraltro a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale si verifica la cessazione o scade il termine dei loro rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 17. — Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicheranno le seguenti norme.

Se trattasi del presidente e del vice presidente provvederà l'assemblea appositamente convocata.

Se trattasi di membro di diritto provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato.

Gli amministratori rappresentanti membri di diritto, come sopra subentrati durante il triennio assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, su designazione dell'ente partecipante interessato e con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

Gli amministratori subentrati per cooptazione, in sostituzione di membri elettivi, durano in carica fino all'assemblea successiva.

Gli amministratori subentrati in conformità del precedente comma, e successivamente nominati dall'assemblea, assumono anch'essi l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 18. — Le riunioni del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai consiglieri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta gli enti che rappresentano abbiano interessi in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare lo ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore ed il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni e deliberare sulla cessazione del rapporto d'impiego;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 4 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

e) delegare in forma continuativa, valida fino a revoca, la rappresentanza legale dell'istituto e la firma sociale al direttore dell'istituto medesimo ed a colui cui spetti di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, limitatamente alla stipula di contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali, ivi compresi gli atti di assenso alla concellazione delle ipoteche e del privilegio speciale sempre che il credito dell'istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto;

f) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito nonché deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

h) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

i) deliberare sulle operazioni di credito proposte dal direttore.

(*Omissis*)

Art. 21. — Il comitato esecutivo provvede alla gestione ordinaria dell'istituto (in base alle leggi, al presente statuto ed alle norme fissate dal consiglio di amministrazione) e delibera in particolare:

a) sulle operazioni di concessione di crediti proposte dal direttore nonché di risconto del portafoglio e di cessione di crediti al Mediocredito centrale, entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal consiglio;

b) su quant'altro eventualmente delegatogli dal consiglio;

c) in via di assoluta urgenza, su affari di competenza del consiglio di amministrazione, ivi compresi i finanziamenti, con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato, adottate ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega e, rispettivamente, dell'urgenza.

Art. 22. — Il comitato è convocato con un biglietto di invito da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti fra cui il presidente od il vice presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Tutte le deliberazioni del comitato esecutivo saranno portate a conoscenza del consiglio nella sua prima riunione.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di consiglio.

Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

Art. 23. — Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comtiato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti eseguti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione, di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e concedere restrizioni di garanzie informando del provvedimento il consiglio nella prima riunione.

All'uopo, sempre nei casi d'urgenza, può transigere nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione nonché conferire mandati generali o speciali alle liti.

Art. 25. — Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai membri del collegio sindacale si applicano le incompatibilità previste dall'art. 2399 del codice civile.

Un sindaco effettivo ed un supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti come segue:

uno effettivo su designazione delle casse di risparmio non rappresentate nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti delle stesse;

uno effettivo ed uno supplente su designazione degli altri enti partecipanti non rappresentati nel consiglio, tra gli amministratori, sindaci e dirigenti degli stessi.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del comitato.

Agli stessi, oltre la prevista retribuzione (vedi art. 11), spettano anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I sindaci di nomina assembleare cessano dalla carica ove perdano la qualità di amministratore, sindaco o dirigente dell'ente che li ha designati, ma continuano peraltro a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale si verifica la cessazione o la scadenza dei termini dei loro rispettivi mandati e, occorrendo, fino a quando entrino in carica i loro successori.

Art. 26. — All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) formula proposte sulle operazioni di finanziamento da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) firma la corrispondenza ordinaria, le distinte in genere comprese quelle di presentazione di cambiali allo sconto o al risconto; i fissati bollati e le polizze assicurative e di deposito; i contratti per forniture, utenze, manutenzioni e noleggio; le disposizioni di giro di conti e gli ordinativi di incasso, di accredito e di pagamento; firma per traenza, per girata, per quietanza di titoli di credito in genere, bancari e postali; per quietanza di somme e per ricevuta di titoli, valori e documenti; per copia conforme documenti di carattere amministrativo esibiti in originale ed inerenti alle operazioni di finanziamento; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio;

e) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

f) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordi[illegible] limiti fissati annualmente dal consiglio di [illegible]zione;

h) [illegible] situazioni [illegible] sulla situazione finanziaria [illegible] dell'Istituto e le presenta al consiglio di [illegible] formulando eventuali proposte;

[illegible] il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con [illegible] relazione illustrativa;

l) ha la facoltà di promuovere le determinazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dell'Istituto ivi comprese le azioni esecutive volte al recupero dei crediti vantati;

m) esercita infine le facoltà e le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 19, lettere *e*) ed *o*).

([illegible])

DECRETO 20 agosto 1982.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 25 giugno 1982 e 6 luglio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 6 luglio 1982;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dello art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto e la norma transitoria, della Cassa di risparmio in Bologna, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLO STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO, PATRIMONIO E CAPITALE

Art. 1.

La Cassa di risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo pontificio con decreto del cardinale legato di Bologna in data 14 luglio 1837, n. 5766, e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861, è un ente creditizio.

La Cassa di risparmio in Bologna ha sede in Bologna e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

La Cassa si propone di [illegible] risparmio fra il pubblico e di [illegible] ad esso conveniente [illegible]. In conformità con [illegible] stabilito dal [illegible] art. [illegible], una parte degli utili netti accertati in sede di bilancio verrà devoluta a fini di beneficenza e pubblica utilità nell'ambito delle zone nelle quali opera la Cassa.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Essa può istituire in Italia e all'estero uffici di rappresentanza e unità operative anche in forma associativa con altri enti creditizi.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal capitale della Cassa;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) da altri eventuali fondi di riserva o costituiti per scopi speciali, comunque denominati e consentiti.

Art. 5.

Il capitale della Cassa è costituito dal fondo istituzionale, dalle quote di partecipazione e dalle quote di risparmio, è contabilmente rilevato al valore nominale e si divide in quote del valore nominale di L. 100.000 ciascuna.

Il fondo istituzionale rappresenta la parte di capitale della Cassa formatasi per effetto dell'impiego del fondo dei soci. Risulta pertanto costituito dal valore nominale dello stesso fondo dei soci, in origine di scudi romani 5.000 pari a L. 26.600, poi ridotto per parziale rimborso a L. 13.300, costituito da 100 quote già di scudi romani 50 pari a L. 266, ora di L. 133 ciascuna, sottoscritte dai soci nonché dall'ammontare dei fondi patrimoniali della Cassa richiamati all'art. 47.

Le quote del fondo sono puramente ideali e non possono essere trasferite.

Il valore nominale del fondo istituzionale risulterà successivamente pari al valore nominale complessivo delle quote del capitale sociale diverse da quelle di risparmio e di partecipazione appartenenti al fondo medesimo, in conformità con il presente statuto.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da titoli nominativi e non possono essere sottoscritte o trasferite per atto tra vivi senza il consenso del consiglio di amministrazione della Cassa, che deciderà secondo i criteri indicati in apposito regolamento.

Le quote di risparmio sono rappresentate da titoli normalmente al portatore e sono disciplinate, oltre che dal presente statuto, dalle norme di apposito regolamento, approvato dall'organo di vigilanza.

Il valore nominale complessivo delle quote di partecipazione non può superare i 2/5 del valore nominale del fondo istituzionale. Il valore nominale complessivo delle quote di risparmio non potrà superare i 5/10 del valore nominale complessivo del fondo istituzionale e delle quote di partecipazione, salve specifiche deroghe autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le variazioni del capitale della Cassa non costituiscono modificazioni statutarie; esse debbono essere autorizzate dall'organo di vigilanza.

Art. 6.

Ogni quota di partecipazione attribuisce il diritto ad una remunerazione commisurata ad una parte degli utili, in conformità con quanto stabilito dall'art. 41, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 46.

Le quote di partecipazione non attribuiscono diritti diversi da quelli loro espressamente riconosciuti dal presente statuto.

Nessun partecipante potrà essere titolare di quote di partecipazione per un valore nominale superiore al 10% del valore nominale del fondo di partecipazione, ove trattisi di istituti e aziende di credito, società ed enti di assicurazione, fondi di investimento italiani, all'1% in ogni altro caso.

Le quote di risparmio attribuiscono i diritti previsti con apposito regolamento, approvato dall'organo di vigilanza, nonché quelli inerenti alla quota di liquidazione prevista dall'art. 46.

I portatori delle quote di partecipazione e di risparmio sono responsabili solo fino alla concorrenza dell'ammontare delle quote da essi sottoscritte.

Titolo II

ORGANI DELLA CASSA

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) l'assemblea dei partecipanti;

3) l'assemblea generale;

4) il consiglio di amministrazione;

5) il comitato esecutivo;

6) il presidente;

7) il collegio sindacale;

8) il direttore generale.

Titolo III

SOCI

Art. 8.

I soci della Cassa sono in numero di cento. Ciascuno di essi accettando la nomina deve sottoscrivere una quota del fondo dei soci versandone il relativo importo di lire centotrentatre.

Le quote del fondo dei soci sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di perdita della qualità di socio l'importo della quota va a beneficio del fondo istituzionale.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I soci sono responsabili solo fino alla concorrenza dell'ammontare della quota da essi sottoscritta.

Art. 9.

La qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, avanzata nel rispetto di quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 17, oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci e comunicata al presidente della Cassa mediante lettera raccomandata a partire dal 1° gennaio ed entro il 15 febbraio di ogni anno.

Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà proporre più di due nominativi.

Il consiglio dovrà sottoporre tali proposte all'assemblea ordinaria annuale in numero complessivamente non inferiore a quello dei posti vacanti, per la nomina di un numero di nuovi soci pari al numero dei posti vacanti.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà degli intervenuti all'assemblea. Saranno nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Art. 10.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali e che abbiano, preferibilmente, residenza o domicilio nelle zone di operatività della Cassa.

Non possono essere eletti soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono di diritto da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che, a giudizio del consiglio di amministrazione, menomi la loro onorabilità.

Sono dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea dei soci per tre adunanze ordinarie consecutive o all'assemblea generale per due adunanze consecutive; la decadenza dalla qualità di socio in entrambe le ipotesi è pronunciata inappellabilmente dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 17.

La qualità di socio si perde anche per recesso, che avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11.

L'assemblea è composta dei soci che hanno versato l'importo della quota del fondo dei soci.

I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci o da terzi.

Art. 12.

L'assemblea dei soci si aduna per deliberare:

a) sulla elezione dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) sugli altri eventuali argomenti all'ordine del giorno proposti dal consiglio di amministrazione o da almeno venticinque soci.

Art. 13.

L'assemblea dei soci deve essere convocata dal presidente in via ordinaria per deliberare, entro il primo trimestre di ogni anno, sugli argomenti di cui all'art. 12.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente quando il presidente stesso o il consiglio ne ravvisino la necessità, oppure quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno venticinque soci specificando l'oggetto della convocazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci, mediante lettera raccomandata, almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti almeno trenta soci.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo art. 22.

Il presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il direttore generale, il verbale dell'adunanza.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 9, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Titolo V

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 14.

Il presidente convoca in assemblea i portatori delle quote di partecipazione per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di loro competenza.

La convocazione avverrà attraverso l'invio di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare; tale avviso dovrà essere spedito mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei partecipanti.

Possono intervenire all'assemblea solo coloro che risultino iscritti da almeno due mesi nel libro dei partecipanti e che abbiano provveduto al deposito dei titoli almeno cinque giorni prima della riunione.

I partecipanti non possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri partecipanti o da terzi.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti partecipanti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione emesse ed in seconda convocazione qualunque ne sia il numero. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate.

Ogni quota attribuisce il diritto ad un voto.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo art. 22.

Il presidente nomina tra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il direttore generale, il verbale della adunanza.

Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico della Cassa.

Titolo VI

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CASSA

Art. 15.

L'assemblea generale della Cassa è composta dai soci della Cassa e dai portatori delle quote di partecipazione.

L'assemblea generale della Cassa:

1) approva il bilancio di esercizio;

2) esprime parere sulle proposte delle modificazioni statutarie;

3) determina, per quanto di competenza, l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e delle commissioni nonché la retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

4) delibera l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

L'assemblea generale viene convocata ogni qualvolta lo richieda il consiglio di amministrazione e comunque, entro il 31 marzo di ogni anno, dal presidente, mediante lettera raccomandata inviata ai soci, ai partecipanti ed al rappresentante dei portatori delle quote di risparmio, se ed in quanto nominato, almeno quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci e dal libro dei partecipanti. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione. Alla riunione possono intervenire i soci della Cassa ed i portatori delle quote di partecipazione iscritti nel libro dei partecipanti da almeno due mesi e che abbiano provveduto al deposito dei titoli, almeno cinque giorni prima della riunione, nonché il rappresentante delle quote di risparmio.

Ogni quota sia del fondo istituzionale sia di partecipazione attribuisce il diritto ad un voto.

Ogni socio è portatore di voti nella misura di 1/100 delle quote del fondo istituzionale.

Sia i soci sia i partecipanti possono farsi rappresentare in assemblea, tuttavia i soci possono essere rappresentati solo da altri soci ed i partecipanti da altri partecipanti, purché non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cassa. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale né al rappresentante delle quote di risparmio. La stessa persona non può rappresentare, in assemblea, più di dieci soci o di cinque partecipanti.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno il 50% delle quote del fondo istituzionale, nonché tanti partecipanti che rappresentino almeno la quinta parte delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno il 30% delle quote del fondo istituzionale, nonché tanti partecipanti che rappresentino almeno la decima parte delle quote di partecipazione.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato anziano ai sensi del successivo art. 22.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate in assemblea.

Il presidente nomina fra gli intervenuti due scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e con il direttore generale, il verbale analitico dell'adunanza, che dovrà individuare gli intervenuti alla riunione e l'espressione dei presenti.

Titolo VII

Rappresentante delle quote di risparmio

Art. 16.

Un rappresentante dei portatori delle quote di risparmio, per la tutela degli interessi comuni dei medesimi, viene eletto dall'assemblea dei quotisti ai sensi dell'apposito regolamento. Egli rimane in carica per quattro anni e può essere confermato.

Il rappresentante delle quote di risparmio partecipa senza diritto di voto all'assemblea generale della Cassa e con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione aventi per oggetto materie concernenti i diritti dei portatori delle quote di risparmio.

Il rappresentante delle quote di risparmio deve portare a conoscenza del collegio sindacale ogni fatto, atto o circostanza che possa ledere gli interessi dei portatori delle quote di risparmio.

Titolo VIII

Consiglio di amministrazione

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone che abbiano svolto o svolgano importanti attività economiche o professionali.

Nell'ipotesi in cui siano state emesse quote di partecipazione in misura almeno pari a 1/10 del fondo istituzionale, il numero dei consiglieri è di tredici, dovendosi nominare, oltre gli undici di cui al primo comma, due consiglieri nei modi previsti dall'art. 14.

Nell'ipotesi in cui siano state emesse quote di partecipazione in misura superiore a 3/10 del fondo istituzionale, il numero dei consiglieri è di quindici, dovendosi nominare, oltre agli undici di cui al primo comma, quattro consiglieri nei modi previsti dall'art. 14.

I consiglieri nominati ai sensi dei due commi precedenti non partecipano alle adunanze del consiglio nelle quali si deliberi sugli oggetti di cui agli articoli 9, primo comma, 10, commi terzo e quarto, e 21, lettere *h*) e *r*).

Ove, a seguito di variazioni nella composizione del capitale, il fondo di partecipazione risultasse inferiore all'ammontare in considerazione del quale fossero state effettuate le nomine di cui ai precedenti commi quinto e sesto e tale ammontare non venisse ripristinato entro diciotto mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui le variazioni si sono verificate, il consiglio dichiara decaduti dalle rispettive cariche, in ordine di anzianità di carica a partire dall'ultimo nominato, i componenti il consiglio di amministrazione nominati ai sensi dei predetti commi quinto e sesto del presente articolo.

Art. 18.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

In materia di obbligazioni degli amministratori nei confronti della Cassa valgono le disposizioni vigenti.

Art. 19.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci e dall'assemblea dei partecipanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 20.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato esecutivo e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e/o previste da norme regolamentari interne — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura stabilita per il presidente ed il vice presidente dal Ministro del tesoro e per i consiglieri dall'assemblea generale con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 21.

Il consiglio ha tutti i poteri di amministrazione della Cassa e vigila sull'operato del comitato esecutivo. In particolare il consiglio delibera, senza facoltà di delegare:

a) sugli indirizzi ai quali dovrà attenersi la gestione della Cassa nella raccolta del risparmio, nelle erogazioni del credito e nei rapporti col personale;

b) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

c) sulle contrattazioni aziendali che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

d) sulla nomina del direttore generale, del condirettore generale, del vice o dei vice direttori generali e del personale della categoria dei dirigenti nonché sulle promozioni alla categoria medesima e nell'ambito della categoria stessa; sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

e) sulla costituzione e soppressione di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

f) sulla nomina dei consiglieri che entreranno a far parte del comitato esecutivo e dei componenti delle commissioni consultive;

g) sul progetto di bilancio approntato dal comitato esecutivo;

h) sulle direttive per l'erogazione dei fondi devoluti a fini di beneficenza e pubblica utilità e, in genere, per l'impiego dei mezzi di pertinenza del fondo istituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 17;

i) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni;

l) sugli indirizzi e sui limiti ai quali deve attenersi il comitato esecutivo in materia di:

vendita e acquisto di immobili;

accertamento di insussistenza e svalutazione dei crediti;

autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, transazione e cessazione delle stesse;

m) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di aziende, istituti ed enti a cui occorra o sia richiesto di provvedere;

n) sulla emissione di quote di partecipazione e di risparmio nonché sul gradimento alla sottoscrizione o trasferimento delle prime;

o) sul regolamento delle quote di risparmio;

p) sull'assunzione di partecipazioni;

q) sulla fusione o scioglimento della Cassa nonché sulla incorporazione di altre aziende di credito;

r) sulla sottoscrizione da parte del fondo istituzionale degli aumenti di capitale della Cassa o sulla acquisizione da

parte del medesimo di quote di partecipazione o di risparmio e sull'esercizio dei relativi diritti, nel rispetto di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 17;

s) sulle variazioni del capitale della Cassa;

t) sugli atti ad esso sottoposti dal comitato esecutivo;

u) sulle operazioni creditizie di ammontare complessivo pari o superiore al quinto del patrimonio della Cassa, su proposta del direttore generale, sentito il comitato esecutivo.

Art. 22.

Il consiglio si aduna di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale e, quando dovuto, al rappresentante delle quote di risparmio; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio aventi titolo per partecipare alle relative riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; quelle però riguardanti la nomina dei consiglieri che entreranno a far parte del comitato esecutivo di cui all'art. 24, sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del consiglio.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che, di nomina dei soci, fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, chi presiede l'adunanza designa un consigliere a redigere e a firmare con lui il relativo verbale.

Le votazioni riguardanti le persone proposte dal consiglio per la nomina a socio nonché quelle riguardanti il direttore generale, il condirettore generale e il vice o i vice direttori generali sono fatte a scrutinio segreto. Nelle votazioni segrete la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo IX

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24.

Il comitato esecutivo si compone del presidente, del vice presidente e del direttore generale, membri di diritto, e di cinque consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione nella prima seduta dopo l'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei voti stabilita al riguardo dall'art. 22.

Nell'ipotesi prevista dal sesto comma dell'art. 17, uno dei membri del comitato esecutivo viene scelto fra i consiglieri nominati dall'assemblea dei partecipanti.

I membri del comitato esecutivo nominati dal consiglio sono rieleggibili.

Con la stessa maggioranza dei voti richiamata nel primo comma, il consiglio, se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti, potrà procedere alla sostituzione dei membri del comitato esecutivo di sua nomina anche nel corso, e per il periodo di residua durata, dell'anno di carica.

Il componente del comitato esecutivo scelto tra gli amministratori nominati dall'assemblea dei partecipanti non prende parte alle deliberazioni sulle erogazioni di fondi a scopo di beneficenza e pubblica utilità e, in genere, a quelle attinenti alla gestione del fondo istituzionale.

Art. 25.

Al comitato esecutivo nei limiti e nell'ambito degli indirizzi, delle linee e dei criteri fissati dal consiglio di amministrazione, compete la gestione ordinaria della Cassa.

In particolare il comitato esecutivo:

a) predispone sulla base del rendiconto presentato dal direttore generale il progetto di bilancio, lo sottopone al consiglio di amministrazione e formula proposte per il riparto e la destinazione dell'utile;

b) delibera, salvo quanto previsto all'art. 21, lettera *u*), su proposta del direttore generale, sulle operazioni creditizie;

c) delibera in materia di erogazione del credito sui relativi limiti di autonomia da attribuire al direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, ai dirigenti, a funzionari ed ai preposti alle dipendenze dell'istituto. Deleghe in materia di erogazione del credito potranno essere altresì attribuite, sempre salvo quanto previsto all'art. 21, lettera *u*), ad un organo formato da componenti il comitato esecutivo e dirigente dell'istituto;

d) delibera sui limiti di autonomia da attribuire in materia di gestione ordinaria al direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, ai dirigenti, a funzionari ed ai preposti alle dipendenze dell'istituto;

e) delibera su tutto quanto concerne le partecipazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 21, lettera *p*);

f) delibera, sempre nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, in materia di:

vendita e acquisto di immobili;

accertamento di insussistenza e svalutazione dei crediti;

autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, transazione e cessazione delle stesse;

nomine, assunzioni, promozioni e sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per il personale non indicato all'art. 21, lettera *d*);

g) delibera sulle transazioni e su qualsiasi formalità ipotecaria in materia di crediti della Cassa;

h) provvede alla tenuta dei libri dei soci e dei partecipanti;

i) delibera sulla destinazione di fondi a scopi di beneficenza e pubblica utilità, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

l) delibera, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, sugli atti di gestione del fondo istituzionale;

m) delibera sulla determinazione dei ruoli organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate nonché sulla formazione e sulla modifica delle norme regolamentari interne per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle dipendenze;

n) delibera sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale nonché di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni contrattuali, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

o) delibera sugli atti allo stesso delegati dal consiglio di amministrazione.

Art. 26.

Il comitato esecutivo si aduna, di regola, due volte la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ai sindaci deve essere data comunicazione dei giorni nei quali si aduna il comitato esecutivo.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e comunque con almeno quattro voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Sull'attività svolta dal comitato esecutivo il presidente riferisce al consiglio di amministrazione bimestralmente o quando il consiglio stesso lo richieda.

Titolo X

PRESIDENTE

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, l'assemblea dei partecipanti e l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e le commissioni consultive, con facoltà di delegare la presidenza di queste ultime ad altro membro del consiglio.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, su proposta o d'intesa con il direttore generale, potrà prendere ogni determinazione con immediata efficacia nei confronti dei terzi, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente o gli amministratori e i dipendenti da lui delegati consentono la cancellazione delle ipoteche, dei privilegi agrari e delle iscrizioni in separazione, le surrogazioni a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 22 è qualificato anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta per singoli affari, o in via permanente per categorie di atti, la rappresentanza della Cassa ad altri componenti il consiglio ovvero al direttore generale.

Con il parere favorevole del comitato esecutivo, il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime al condirettore generale, al vice o ai vice direttori generali, a dirigenti e a funzionari della Cassa.

Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio.

Titolo XI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio nonché dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle assemblee generali, alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle assemblee dei soci e dei partecipanti e alle adunanze del comitato esecutivo.

Valgono per i sindaci le disposizioni di cui al precedente art. 18 in materia di incompatibilità e quelle di cui all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 15, il rimborso delle spese.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 2403 del codice civile, ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo XII

DIRETTORE GENERALE

Art. 29.

Il direttore generale:

a) presenzia alle assemblee dei soci, dei partecipanti e generali; interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelle in seduta segreta, con voto consultivo e facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; è membro del comitato esecutivo.

Ha facoltà di intervenire alle riunioni delle commissioni consultive;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa, sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli con appositi atti da lui firmati alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate e quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private e in genere gli atti e documenti che interessano la Cassa;

f) firma i verbali delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità alla normativa vigente;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari servizi, uffici e dipendenze e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa;

n) compie gli atti conservativi delle ragioni di credito della Cassa anche mediante richiesta di provvedimenti monitori o d'urgenza nonché quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima.

Art. 30.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice o da due vice direttori generali, cui potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale.

Nell'ipotesi in cui siano in carica due vice direttori generali, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può conferire la qualifica di condirettore generale al vice direttore generale designato a sostituire il direttore generale.

Ove non sia designato, la funzione vicaria è assunta dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età.

In caso di assenza o impedimento dei vice direttori generali, le funzioni possono essere assunte da un dirigente della Cassa all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo XIII

PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dalle norme regolamentari interne e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

Per agevolare il personale, il consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo, può deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinandone nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti e le condizioni.

Titolo XIV

DIPENDENZE

Art. 33.

Le dipendenze possono essere classificate con le denominazioni in uso per gli sportelli bancari. Esse dipendono dalla direzione generale.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo XV

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La Casa raccoglie risparmio fra il pubblico, anche oltre il breve termine, nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia, anche di carattere valutario.

Art. 35.

In particolare la Cassa può:

a) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera, rilasciando per i depositi a risparmio appositi libretti; questi possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore;

b) emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa ed ogni altro titolo all'ordine o al portatore con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

c) contrarre anticipazioni passive, effettuare riporti passivi e compiere ogni altra operazione di provvista nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio e le varie categorie di depositi, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di piccoli risparmiatori o di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Titolo XVI

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 37.

La Cassa può impiegare i capitali amministrati soltanto nei seguenti modi, secondo le vigenti disposizioni anche di carattere valutario:

a) esercitando il credito a breve termine, in valuta sia nazionale che estera, in tutte le forme consentite;

b) acquistando titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, obbligazioni e certificati di deposito emessi da istituti di credito speciale, obbligazioni di società industriali, commerciali, finanziarie e agricole di prim'ordine, nonché nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni delle medesime società;

c) esercitando il credito a medio e lungo termine in valuta nazionale ed estera nei limiti fissati dall'organo di vigilanza;

d) assumendo partecipazioni in enti e società in conformità con le istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) acquistando immobili nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 38.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) i mutui e i conti correnti ipotecari non potranno superare il 16 per cento dell'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) gli impieghi e i mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali ed assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e a enti assimilabili ad enti pubblici, non potranno superare il 16 per cento dell'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

I limiti globali sopra indicati potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 32 per cento dell'ammontare complessivo dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Titolo XVII

OPERAZIONI VARIE

Art. 39.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti anche di carattere valutario:

a) compiere tutti i servizi bancari compresi quelli connessi o strumentali con l'attività bancaria;

b) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

c) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio.

Art. 40.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale.

Titolo XVIII

BILANCIO

Art. 41.

Entro il primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al comitato esecutivo il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, secondo principi contabili di generale applicazione.

Il comitato esecutivo predispone il progetto di bilancio consolidato che si articola nei bilanci dell'azienda bancaria e della sezione di credito fondiario.

Tale progetto viene sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione. Il bilancio approvato dal consiglio di amministrazione, accompagnato dalle relazioni:

del consiglio medesimo, a meno che esso non faccia propria quella del direttore generale:

del direttore generale;

del collegio sindacale,

è presentato all'assemblea generale da tenersi entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea approva il bilancio e delibera sull'assegnazione degli utili di bilancio.

Degli utili dovrà in ogni caso essere assegnata una quota pari ai 5/10 alla riserva ordinaria.

I residui utili dovranno essere anzitutto attribuiti ai portatori delle quote di risparmio nella misura eventualmente prevista nei regolamenti di emissione. Sugli utili ancora non assegnati potranno essere disposti ulteriori accantonamenti a riserva, distribuendosi quindi gli utili residui, proporzionalmente, al fondo istituzionale ed ai portatori delle quote di partecipazione.

Gli utili di pertinenza del fondo istituzionale verranno destinati per almeno 5/10 alla costituzione e all'incremento di un accantonamento per sottoscrizioni di aumenti di capitale della Cassa o acquisti di quote di partecipazione e di risparmio in circolazione da parte del fondo istituzionale medesimo. Per il residuo saranno devoluti a fini di beneficenza e pubblica utilità.

Titolo XIX

CREDITO FONDIARIO

Art. 42.

La Cassa di risparmio in Bologna, ai termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, esercita il credito fondiario ed edilizio in conformità alle vigenti disposizioni tramite speciale sezione avente separata gestione, propria contabilità e proprio bilancio.

Alla sezione la Cassa assegna sul proprio patrimonio un fondo di garanzia.

Art. 43.

La sezione esplica la sua attività a mezzo degli organi di amministrazione e di gestione della Cassa.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui e delle anticipazioni e per l'emissione delle obbligazioni e dei certificati di deposito e buoni fruttiferi nonché di ogni altra forma di provvista consentita dalla legislazione tempo per tempo vigente. Delibera altresì, nell'ambito delle norme vigenti e per le finalità della sezione, l'assunzione di prestiti in valuta estera.

Al comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria e sulla variazione delle garanzie, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sulla amministrazione e rivendita di essi e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

Il comitato esecutivo delibera inoltre sull'investimento della liquidità temporaneamente disponibile.

Il comitato esecutivo provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che gli siano affidati dal consiglio di amministrazione.

Il presidente della Cassa di risparmio o chi lo sostituisce a termini dell'art. 27 rappresenta ad ogni effetto la sezione di fronte ai terzi.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente o gli amministratori e i dipendenti da lui delegati consentono la cancellazione delle ipoteche e delle iscrizioni in separazione, le surrogazioni a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di mutui fondiari, sempre quando il credito sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo. Consentono altresì l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero ritengano di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

Il presidente ha pure la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la sezione in giudizio.

Art. 44.

L'utile netto della sezione di credito fondiario è devoluto per una quota non inferiore alla metà al fondo di riserva ordinario della sezione medesima.

La parte residua, secondo quanto stabilirà l'assemblea generale, potrà essere destinata ad ulteriore aumento dello stesso fondo o a favore di altri fondi speciali costituiti o da costituire per il credito fondiario od anche essere assegnata ad incremento del montante da distribuire ai sensi del sesto comma dell'art. 41.

Titolo XX

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 45.

La Cassa di risparmio in Bologna, autorizzata con decreto ministeriale 18 settembre 1959, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ha istituito una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio separati.

Lo statuto della sezione approvato ai sensi di legge, ne regola il funzionamento.

Titolo XXI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento e liquidazione della Cassa dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, il fondo che rimane disponibile dovrà essere prioritariamente destinato al rimborso del capitale dei portatori di quote di risparmio per l'intero valore nominale e quindi proporzionalmente al rimborso del capitale ai portatori delle quote di partecipazione e al fondo istituzionale. Quanto residua dovrà essere proporzionalmente assegnato al fondo istituzionale e ai portatori delle quote di partecipazione e di risparmio.

La parte che risulterà attribuita al fondo istituzionale deve essere devoluta a fini di pubblica utilità e di beneficenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto il risparmio.

NORME TRANSITORIE

Art. 47.

Il valore nominale del fondo istituzionale, tenuto conto del fondo dei soci e dei valori patrimoniali risultanti dal bilancio approvato al termine dell'esercizio 1981, viene inizialmente determinato in lire 154 miliardi mediante imputazione ad esso con le conseguenti variazioni di bilancio dei valori che costituivano il patrimonio della Cassa.

(4395)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 settembre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ce.Di.Co. - Centro distribuzione cooperativo » già « Intemelia coop. int.» a r.l., in Vallecrosia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Ce.Di.Co. - Centro distribuzione cooperativo » a r.l., già « Intemelia coop. int. » a r.l., con sede in Vallecrosia (Imperia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ce.Di.Co. - Centro distribuzione cooperativo » a r.l., già « Intemelia coop. int. » a r.l., con sede in Vallecrosia (Imperia), costituita per rogito notaio Pompeo Lomazzi in data 21 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Ulderico Sottocasa, nato in Suami Bel Adem Azizia (Libia) il 6 giugno 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4467)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1982, n. **649**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di microscopia elettronica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 266

DECRETO 16 giugno 1982, n. **650**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di anestesiologia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 267

DECRETO 16 giugno 1982, n. **651**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di botanica speciale veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 268

DECRETO 29 giugno 1982, n. **652**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, concernente l'assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, viene rettificato per la sola parte relativa all'assegnazione di otto posti di tecnico laureato, rispettivamente assegnati all'istituto di clinica pediatrica — per la cattedra di malattie infettive — della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova (posti n. 1), all'istituto di scienze geografiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa (posti n. 2), all'istituto di clinica odontoiatrica (posti n. 2) e all'istituto di clinica ortopedica (posti n. 3) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nel senso che i posti di cui trattasi si intendono assegnati come segue:

Università di Genova

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . posti n. 1

Università di Pisa

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di scienze geografiche . . posti n. 1
istituto di glottologia . . . . . » 1

Università di Palermo

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . . posti n. 3
istituto di clinica ortopedica . . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 1° settembre 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Stero B12 - 6 fiale da mgr 111 + 6 fiale solvente da 2 cc registrata al n. 18902/1 in data 6 maggio 1961 a nome della ditta Farmaceutici Bruco S.r.l. in Genova (decreto di revoca numero 6803/R);

2) Vitocitina - 5 fiale liofilizzate da 20 UCD + 5 fiale 2 ml di solvente, registrata al n. 5380/B-1 in data 14 luglio 1960, 1° marzo 1971 e 22 maggio 1976 a nome della ditta I.T.I. - Istituto terapeutico internazionale S.r.l. in Milano (decreto di revoca n. 6804/R).

(4438)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti riguardanti l'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982 ha confermato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, alla «Società fiduciaria e di revisione - Delos - Società a responsabilità limitata, con sede in Forlì.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 agosto 1982 ha confermato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 agosto 1982, ha confermato l'autorizzazione già concessa, limitandola all'esercizio della sola attività fiduciaria, alla società «Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di servizi - Società per azioni», in Roma.

(4414)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Luino, con sede in Luino (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Martinetta, con sede in Milano e stabilimenti in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Martinetta, con sede in Milano e stabilimento in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CM & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Lonate Pozzolo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1982 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido e Figli di Giampaolo e Piero Zocchi di Gallarate (Varese), è prolungata al 19 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Luino S.r.l., con sede in Luino (Varese), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido e Figli di Giampaolo e Piero Zocchi, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ambrogio Ferrazzi e C. S.a.s., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ambrogio Ferrazzi e C. S.a.s., con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura di Luino S.r.l., con sede in Luino (Varese), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Giorgio Marelli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 novembre 1981 al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido e Figli di Giampaolo e Piero Zocchi di Gallarate (Varese), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Giorgio Marelli, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria Apprettificio Riccardo Como, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo Martinetta, con sede in Milano e stabilimento in Carnago (Varese) e Rovellasca (Como), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.R. Officine Meccaniche Rebecchi Industria Costruzioni Macchine S.r.l., con sede e stabilimento in Germignaga (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flam - Fusioni leghe alluminio magnesio S.p.a. di Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ditta Flexa, con sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.G.S. Istrumenti di misura S.p.a., con sede e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in ravore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TVE, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CM. & C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Lonate Pozzolo (Varese), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Texpo, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4450 - 4468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerato che due decimi dei posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili ventidue posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare sei dei predetti posti alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) cinque posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma riportato nell'art. 5 del bando;

b) un posto di coadiutore dattilografo in prova per colui che avrà superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati ad uno degli uffici di cui al primo comma del presente articolo e dovranno permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal serivizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.
Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici di cui all'art. 1 del presente decreto;

10) i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo, dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame di cui all'art. 5 del bando;

11) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.
Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia ed alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Caltanissetta.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 16 *novembre* 1982.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere altresì comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario degli esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Caltanissetta.

Art. 6.
Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio, nonché alla prova pratica, i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica nei confronti dei coadiutori dattilografi sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e in quella di stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente decreto.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana. Tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso, pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole. I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . (provincia di . . .) il . e residente dal (2) . . in . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (3), riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5): . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7): . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere l'ufficio che gli sarà assegnato tra quelli indicati nell'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente: . . . . . eventuale numero telefonico: . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Gli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 3 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'art. 5 del bando stesso) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche al posto riservato per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo in prova e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4390)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 251 dell'11 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 14, in Merate: Riapertura termini ed aumento del numero dei posti al pubblico concorso, per titoli ed esami, per infermieri professionali.

Istituto « Giannini Gaslini », in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo centro meccanografico.

Ospedali « Galliera », in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Istituti ospedalieri riuniti « Pietro Pisani », in Palermo: Riapertura termini al pubblico concorso a posti di ausiliario.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **39**.

Disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e dell'allegata tabella *B*, al personale inquadrato secondo le norme della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, previsto nello sviluppo di carriera degli ordinamenti di provenienza, purchè la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per la equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali, necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data del 1° novembre 1973, almeno otto anni di servizio.

Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sempreché ne spettano i benefici, nel caso di carriere articolate in numero di qualifiche pari o superiore al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 1° novembre 1973, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

Le anzianità pregresse maturate al 1° novembre 1973 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 74 della legge 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, con le limitazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **40**.

Proroga della legge regionale 5 maggio 1981, n. 13, concernente: « Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.a. A.R.P.A., con sede a Chieti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fidejussoria a favore dell'A.R.P.A. S.p.a. di Chieti, autorizzata con legge regionale 5 maggio 1981, n. 13, per una anticipazione di Cassa dell'ammontare massimo di lire 2.000.000.000 da estinguersi entro il 31 dicembre 1981, è prorogata al 31 dicembre 1982 alle stesse condizioni e con le stesse modalità fissate dalla predetta legge.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, inteso come entità di rischio, valutato per l'anno 1982 in L. 80.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione . . . . L. 80.000.000

Cap. 2773. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla S.p.a. A.R.P.A. di Chieti - in aumento . . » 80.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio 1982, è ridotta della corrispondente somma di L. 80.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **41**.

Proroga al 31 dicembre 1982 della garanzia fidejussoria concessa a favore della Società ferrovie Adriatico-Appenino per l'importo di lire 765 milioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fidejussoria a favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, autorizzata con le leggi regionali 21 giugno 1979, n. 26, 31 marzo 1980, n. 20, 4 settembre 1980, n. 71

e 5 maggio 1981, n. 12, per l'importo di lire 765 milioni da estinguersi entro il 31 dicembre 1981, è prorogata al 31 dicembre 1982, secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi stesse.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, inteso come entità del rischio, valutato per l'anno 1982, in L. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione . . . . . . L. 40.000.000

Cap. 2772. — Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, ecc. - in aumento » 40.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al predetto bilancio 1982, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verra imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1982, n. **42.**

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativamente alla deviazione su essa del traffico pesante degli autotreni, autoarticolati e autosnodati da Porto d'Ascoli a Vasto Sud e viceversa, per il periodo dal 1° giugno 1982 all'11 settembre 1982.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è prevista nel complessivo importo di L. 1.200.000.000 (un miliardoduecentomilioni), per l'anno 1982 e per le partite ancora sospese dell'anno 1981.

All'onere complessivo previsto in L. 1.200.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 e contemporaneo incremento di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2157 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1982 è ridotta della corrispondente somma di L. 1.200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **43.**

Disciplina per il collocamento in ruolo dei giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 4 settembre 1980, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concreta applicazione dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68, la presente legge disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti dalla Regione e dagli enti locali abruzzesi e impiegati in progetti specifici per servizi socialmente utili, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per l'attribuzione del livello superiore agli impiegati di ruolo in servizio presso la Regione e gli enti locali, che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 68/1980.

Art. 2.

La giunta regionale provvede con periodicità quadrimestrale alla ricognizione dei posti disponibili nel ruolo della Regione e degli enti locali e strumentali della Regione.

L'accertamento dovrà evidenziare per ciascun posto i seguenti dati: la pubblica amministrazione interessata, il livello retributivo, la figura professionale, la sede di servizio ed eventualmente la struttura organizzativa nella quale il posto è inscrito.

Art. 3.

La disponibilità dei posti nelle diverse figure professionali, e relativi livelli retributivi, viene notificata a tutti i giovani inseriti nella corrispondente graduatoria unica regionale.

Qualora non sussista una perfetta corrispondenza tra la denominazione del posto e la figura professionale acquisita, si avrà riguardo per la eventuale equiparazione al contenuto delle funzioni svolte nell'attuazione dei progetti socialmente utili di cui alla legge n. 285/77 o acquisita attraverso corsi di riqualificazione.

Art. 4.

I giovani collocati in graduatoria esprimono, per iscritto, la propria preferenza per le sedi disponibili indicando anche il relativo ordine di priorità.

I giovani che non ritengono di essere interessati al collocamento in ruolo in uno dei posti disponibili, e conseguentemente, non comunicano la propria preferenza, esplicitamente consentono che i medesimi posti siano eventualmente assegnati ad altri giovani collocati in graduatoria anche in posizioni successive.

Art. 5.

Qualora per un medesimo posto vengano espresse più preferenze, ha diritto alla attribuzione del posto il giovane con la migliore posizione in graduatoria.

Il posto per il quale non risulti espressa alcuna preferenza viene assegnato, su proposta della commissione di cui all'art. 7, al giovane ultimo in graduatoria la cui residenza o sede di servizio risulti più prossima, secondo le normali percorrenze dei mezzi pubblici di linea, a quelle dell'ente o ufficio presso il quale il posto è disponibile.

Art. 6.

Alla copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti che hanno realizzato progetti specifici, nel limite del 50% delle disponibilità stesse ed in base all'ordine di graduatoria, si provvede mediante l'attribuzione del livello e della pertinente figura professionale agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato, con preferenza rispetto agli altri iscritti, anche se questi li precedono nella graduatoria.

Agli iscritti nelle graduatorie che abbiano già una posizione di ruolo alle dipendenze della Regione verrà attribuito il livello e la figura professionale per lo stesso settore nel quale operavano al momento del superamento degli esami, fatto salvo il disposto di cui al quinto comma dell'art. 54 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, riferito al livello immediatamente inferiore, ferma la insuperabilità del numero complessivo delle disponibilità organiche del ruolo.

Gli iscritti di cui al precedente comma esprimono per iscritto la preferenza per le sedi disponibili, indicando anche il relativo ordine di priorità.

L'accesso ai posti disponibili, di cui al precedente comma, è effettuato attraverso una graduatoria, predisposta dalla giunta regionale su proposta della commissione di cui al successivo art. 7, definita sulla base:

a) dell'ordine di graduatoria;

b) dell'anzianità di servizio;

c) della corrispondenza della sede prescelta con la sede di residenza alla data di pubblicazione delle graduatorie;

d) di altri titoli valutabili ai sensi delle vigenti leggi (carico di famiglia, titoli culturali).

Per la determinazione della posizione economica nel livello di inquadramento, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, per il ruolo del personale regionale, e quelle previste dall'art. 31 dell'accordo allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi, per il ruolo del personale degli enti locali.

I posti che nei singoli enti si renderanno disponibili a seguito della attribuzione ai dipendenti di ruolo che in atto li ricoprono del profilo professionale di un livello superiore, sono considerati utili per la determinazione del contingente complessivo dei posti che nella misura del 50% devono essere riservati per il collocamento dei giovani iscritti nelle graduatorie.

Art. 7.

Per l'utilizzazione delle graduatorie di cui alla legge regionale n. 68/1980 e per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale costituisce una commissione nominata con propria deliberazione e composta:

dal componente la giunta regionale proposto al settore personale, che la presiede;

da un rappresentante della sezione regionale abruzzese dell'Associazione nazionale comuni italiani, designato dal presidente della sezione stessa;

da un rappresentante dell'Unione regionale provinciale abruzzesi, designato dal presidente dell'Unione stessa;

da un rappresentante della sezione regionale abruzzese dell'Unione nazionale comuni ed enti montani, designato dal presidente della sezione stessa;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

da tre esperti, di cui uno della minoranza, eletti dal consiglio regionale.

Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal settore personale della giunta regionale.

Delle proposte e dei pareri formulati dalla commissione deve farsi espressa menzione nei provvedimenti relativi alla utilizzazione delle graduatorie.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. **44.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente: « Disciplina per il collocamento in ruolo dei giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 4 settembre 1980, n. 68 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale concernente la disciplina per il collocamento in ruolo dei giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali istituite dalla legge regionale 4 settembre 1980, n. 68, approvata dal consiglio regionale il 9 giugno 1982, con atto n. 76/12, è sostituito dal seguente:

«Alla copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti che hanno realizzato progetti specifici, nel limite del 50% delle disponibilità stesse ed in base all'ordine di graduatoria, si provvede mediante la attribuzione del livello e della pertinente figura professionale agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedono nella graduatoria.

Agli iscritti nelle graduatorie che abbiano una posizione di ruolo alle dipendenze della Regione, il livello e la figura professionale vengono attribuiti — con i criteri fissati al comma precedente — nell'ambito dello stesso settore presso il quale risultavano assegnati al momento del superamento degli esami.

Per la determinazione della posizione economica nel livello di inquadramento, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1981, n. 15, per il ruolo del personale regionale e quelle previste dall'art. 31 dell'accordo allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi, per il personale degli enti locali.

I posti che nei singoli enti si renderanno disponibili a seguito della attribuzione ai dipendenti di ruolo che in atto li ricoprono del profilo professionale di un livello superiore, sono considerati utili per la determinazione del contingente complessivo dei posti che nella misura del 50% devono essere riservati per il collocamento dei giovani iscritti nelle graduatorie».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(4111)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822530)